

## CASSAZIONE CIVILE

## SEZIONE I

24 NOVEMBRE 2022

N. 34658

PRESIDENTE: GENOVESE

RELATORE: SCOTTI

PARTI: GARANTE PROTEZIONE DEI

DATI PERSONALI

(Avv. dello Stato)

GOOGLE LLC

(Avv. ti Berli, Masnada)

## Trattamento dati personali

- Riservatezza • Diritto all'oblio • Motore di ricerca
- Ordine di deindicizzazione
- Versioni extraeuropee.

*In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all'interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell'individuo, ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1 e dell'art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto "diritto all'oblio", consente,*

*in conformità al diritto dell'Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano.*

**1.** Con provvedimento emesso il 26.10.2017 il Garante per la protezione dei dati personali (di seguito, semplicemente "Garante") ha accolto parzialmente il ricorso proposto da A.A., ordinando "a Google di rimuovere entro venti giorni gli URL oggetto di richiesta anche dalle versioni extraEuropee del motore di ricerca", previo accertamento del fatto che Google aveva già spontaneamente provveduto alla rimozione degli URL dalle versioni Europee del suo motore in accoglimento della richiesta dell'interessato.

L'Uniform Resource Locator, colloquialmente detto "indirizzo web", è un riferimento a una risorsa web come un sito, una pagina o un file specifico.

Il ricorrente A.A. aveva lamentato che il proprio "diritto all'oblio" era pregiudicato dalla perdurante diffusione nel web di notizie non aggiornate circa una vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto, conclu Sas i con decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari per infondatezza della notizia di reato; con successiva memoria in corso di procedura del 20.10.2017 il ricorrente, dichiaratosi residente a (Omissis) e titolare di interessi professionali al di fuori dell'Europa, aveva chiesto di rendere effettiva la rimozione degli URL anche nelle versioni extraEuropee del motore di ricerca.

2. Con ricorso ex D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 152 del 21.12.2017 Google LLC, titolare e gestore del servizio Google Web Search, ha chiesto al Tribunale di Milano l'annullamento del provvedimento per vizi procedurali e ha contestato l'estensione globale dell'ordine di rimozione.

GOOGLE ITALY Srl, per parte sua, ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto mera consulente nel settore *marketing* e pubblicità.

Il Tribunale di Milano con sentenza del 21.9.2020, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di GOOGLE ITALY, ha parzialmente accolto il ricorso, limitando il provvedimento del 26.10.2017 all'ordine di rimozione degli URL sulle sole versioni nazionali del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri dell'Unione Europea.

Il Tribunale ha previamente disatteso le eccezioni procedurali; ha ritenuto applicabile *ratione temporis* alla fattispecie la Direttiva 95/46/CEE, superata solo in data 25.5.2018 dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati, in acronimo inglese GDPR, General Data Protection Regulation); ha affermato che la legge italiana non prevedeva alcuna disposizione che permettesse l'applicazione extraterritoriale, e tantomeno globale, della legge sui dati personali e dei provvedimenti del Garante; ha censurato, poi, il mancato bilanciamento tra il diritto della persona interessata e il diritto alla libertà di informazione richiesto dal paragrafo 72 della decisione della Corte di Giustizia UE nella causa C-507 del 24.9.2019; ha infine osservato che il sig. A.A., rimasto contumace nel procedimento giurisdizionale, aveva formulato solo allegazioni molto generiche circa la natura e il fondamento del proprio interesse all'estensione globale della misura richiesta.

3. Avverso la predetta sentenza del 21.9.02, non notificata, con atto notificato il 19.3.2021 ha proposto ricorso per cassazione il Garante, nei confronti di Google LLC, GOOGLE ITALY e A.A., svolgendo tre motivi.

Con atto notificato il 28.4.2021 hanno proposto controricorso Google LLC e GOOGLE ITALY, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell'avversaria impugnazione.

A.A. non si è costituito in sede di legittimità.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa ex art. 380 bis-1 c.p.c. alla quale le controricorrenti hanno allegato un parere reso il 29.9.2021 dalla prof.ssa B.B., ordinaria di diritto privato e diritto di internet all'Università di Bologna.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — 4. Preliminarmente in rito, la Corte rileva l'inammissibilità della produzione del parere della prof.ssa B.B. effettuata da parte delle controricorrenti in allegato alla memoria difensiva.

Innanzitutto, l'art. 372 c.p.c. non ammette il deposito dinanzi alla Corte di Cassazione di altri documenti che non siano stati prodotti nei precedenti gradi del processo, tranne quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso, ipotesi queste che non ricorrono evidentemente nella fattispecie.

Occorre poi aggiungere, per completezza, che il predetto parere è privo dei caratteri del cosiddetto parere pro veritate, inteso come parere conforme a verità, che costituisce una forma elaborata di consulenza legale, resa mediante un saggio avente ad oggetto l'analisi e la soluzione di un determinato problema giuridico, composta da un quesito vertente su una questione controversa e dà una risposta al quesito alla quale si perviene attraverso un percorso logico argomentativo in cui vengono esaminati in modo specifico i dati normativi atti a giustificare la soluzione accolta.

Il parere pro veritate inoltre è dichiaratamente redatto non nell'interesse del cliente, ma nell'interesse della verità e della legge. Nel caso di specie, il parere, pur esteso in termini apparentemente asettici e senza riferimenti al contenzioso concreto che impegna le parti, non reca la qualificazione pro veritate, e non contiene né formalmente, né sostanzial-

mente, alcuna dichiarazione che attesti la sua redazione nell'interesse della legge e non in una logica di parte.

Il parere de quo neppure può essere ritenuto un saggio dottrinale, poiché non si tratta di un documento pubblicato e sottoposto al dibattito scientifico ma redatto su specifico incarico professionale delle parti controrcorrenti.

Siamo quindi di fronte a un atto difensivo, non proveniente da un difensore ritualmente investito di procura alla lite e quindi anche in questa prospettiva inammissibile.

Pertanto, il rilievo ha conseguenze effettive molto ridotte perché tutte le argomentazioni contenute nel parere della prof.ssa B.B. sono state trasfuse nella memoria depositata dai difensori ritualmente officiati, gli avvocati Berliri e Masnada, e quindi verranno tenute presenti dal Collegio ai fini della decisione.

Il Collegio ritiene opportuno enunciare al riguardo il seguente principio di diritto: “In tema di giudizio di legittimità dinanzi alla Corte di Cassazione, è inammissibile l'allegazione — alle memorie illustrative ex art. 378 e 380-bis-1 c.p.c. — di un parere giuridico sulle questioni di diritto agitate nella controversia, redatto da uno studioso del diritto diverso dai difensori ritualmente costituiti.”

5. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c. n. 3, il Garante ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 163 del 2006 art. 2, comma 1, art. 7, comma 3, lettera b), art. 8, art. 150, comma 2, e art. 154 nel testo applicabile *ratione temporis* in combinato disposto con gli artt. 1 e 8 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, dell'art. 2 Cost. e degli artt. 6, 7 e 10 c.c. Secondo il Garante, la sentenza violava il compendio normativo indicato laddove aveva negato la possibilità di una applicazione extraterritoriale delle norme dell'Unione e nazionali, che non era stata affatto esclusa dalla sentenza della Corte di Giustizia C-507/2017 del 24.9.2019.

6. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 163 del 2006 art. 2, comma 1, art. 7, comma 3, lettera b), art. 11, lettera e), nel testo applicabile *ratione temporis*, in combinato disposto con gli artt. 1 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dell'art. 2 e dell'art. 21 Cost. e degli artt. 6, 7 e 10 c.c. Secondo il Garante, la sentenza impugnata aveva violato le disposizioni indicate anche laddove aveva mal individuato il criterio sulla base del quale l'Autorità avrebbe dovuto eseguire il necessario bilanciamento di interessi, assumendo che la deindicizzazione ad efficacia extraterritoriale avrebbe dovuto parametrarsi ai “distinti quadri giuridici sussistenti nei Paesi extra UE in cui la norma nazionale con effetti extraterritoriali permetterebbe di far valere l'ordine dell'Autorità”.

7. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per mera apparenza della motivazione, in violazione degli artt. 111, comma 6, Cost., 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. Il Tribunale sarebbe incorso in

contraddittorietà per essersi indotto ad affermazioni inconciliabili in contrasto fra loro, affermando, prima, la pacifica sussistenza del diritto all'oblio in capo al sig. A.A., per poi successivamente ribaltare totalmente il giudizio ed escludere che costui, limitatosi ad affermare di risiedere a (●missis) e di svolgere attività professionale al di fuori dell'Europa, avesse soddisfatto i propri oneri di allegazione e prova con tali generiche affermazioni ai fini dello specifico giudizio di bilanciamento necessario ai fini dell'estensione extra Europea dell'ordine di deindicizzazione.

8. È opportuno precisare che il riferimento formulato ripetutamente dal ricorrente nelle rubriche dei motivi al D.Lgs. n. 163 del 2006 (recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), così come quello contenuto in altri passaggi al D.Lgs. n. 193/2006 (recante attuazione della direttiva 2004/28/CE relativa al codice comunitario dei medicinali veterinari), è il frutto di un mero errore materiale, reso evidente alla luce di plurimi e inequivocabili riferimenti argomentativi alla disciplina del trattamento dei dati personali e al c.d. Codice della privacy.

Tali citazioni vanno riferite infatti al D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, ossia al Codice in materia di protezione dei dati personali (c.d. Codice privacy) nel testo anteriore alle modifiche introdotte per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR, non applicabile *ratione temporis*).

Deve pertanto essere disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle controricorrenti per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, dal momento che le norme di diritto asseritamente violate, seppur erroneamente citate, sono agevolmente identificabili, a tal punto che il contraddittorio delle parti le ha effettivamente investite.

9. I tre motivi sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente.

Giova alla comprensione premettere che per "deindicizzazione" si intende un'operazione sostanzialmente differente dalla rimozione o cancellazione di un contenuto; la deindicizzazione non lo elimina, ma lo rende non direttamente accessibile tramite motori di ricerca esterni all'archivio in cui quel contenuto si trova.

In altri passaggi degli atti difensivi la stessa operazione viene definita *delisting* o "dereferenzializzazione".

Nel caso era stata disposta dal Garante la "rimozione" globale (almeno così risulta dai virgolettati di pagina 2 della sentenza impugnata, che successivamente ricorre anche al termine "deindicizzazione") e le parti si riferiscono promiscuamente e indifferentemente alla rimozione e alla deindicizzazione (il Garante alle pagine 1 e 2 del ricorso parla di "deindicizzazione"; Google alle pagine 2 e 3 del controricorso alterna i due termini "rimozione" e "deindicizzazione").

La natura esatta dell'operazione è tuttavia ininfluenza perché l'oggetto del contendere è invece la portata territoriale dell'ordine di rimozione o

deindicizzazione dei dati, il cui contenuto tecnico oggettivo non è in contestazione fra le parti.

10. La giurisprudenza di questa Corte negli ultimi anni si è occupata ripetutamente del “diritto all’oblio”.

È stato così affermato che in tema di protezione dei dati personali, la cancellazione delle copie cache relative a una informazione accessibile attraverso il motore di ricerca, in quanto incidente sulla capacità, da parte di detto motore di ricerca, di fornire una risposta all’interrogazione posta dall’utente attraverso una o più parole chiave, non consegue alla mera constatazione della sussistenza delle condizioni per la deindicizzazione del dato a partire dal nome della persona, ma esige una ponderazione del diritto all’oblio dell’interessato col diritto avente ad oggetto la diffusione e l’acquisizione dell’informazione relativa al fatto nel suo complesso, attraverso parole chiave anche diverse dal nome della persona. (Sez. 1, n. 3952 del 8.2.2022).

Infatti il diritto di ogni persona all’oblio, strettamente collegato ai diritti alla riservatezza e all’identità personale, deve essere bilanciato con il diritto della collettività all’informazione, sicché, anche prima dell’entrata in vigore dell’art. 17 Regolamento (UE) 2016/679, qualora sia pubblicato sul web un articolo di interesse generale ma lesivo dei diritti di un soggetto che non rivesta la qualità di personaggio pubblico, noto a livello nazionale, può essere disposta la deindicizzazione dell’articolo dal motore ricerca, al fine di evitare che un accesso agevolato, e protratto nel tempo, ai dati personali di tale soggetto, tramite il semplice utilizzo di parole chiave, possa ledere il diritto di quest’ultimo a non vedersi reiteratamente attribuita una biografia telematica, diversa da quella reale e costituente oggetto di notizie ormai superate (Sez. 1, n. 15160 del 31.5.2021).

E ciò si spiega perché il diritto all’oblio consiste nel non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona con pregiudizio alla reputazione ed alla riservatezza, a causa della ripubblicazione, a distanza di un importante intervallo temporale, di una notizia relativa a fatti del passato, ma la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, sicché nel caso di notizia pubblicata sul web, il medesimo può trovare soddisfazione anche nella sola deindicizzazione dell’articolo dai motori di ricerca (Sez. 1, n. 9147 del 19.5.2020).

Anche le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di interloquire, precisando che la menzione degli elementi identificativi delle persone protagonisti di fatti e vicende del passato è lecita solo nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. (Sez. U, n. 19681 del 22.7.2019).

11. Il diritto all'oblio si correla al diritto alla riservatezza e in questa prospettiva protegge l'interessato nella pretesa di non veder ulteriormente divulgate notizie, già legittimamente pubblicate, ma ormai superate dal tempo, che ha dissolto l'interesse pubblico alla circolazione dell'informazione; ovvero al diritto all'identità personale, e in questa prospettiva protegge l'esigenza di contestualizzazione e aggiornamento delle informazioni; ovvero, ancora, al diritto alla protezione dei dati personali dell'interessato.

12. I primi due motivi censurano in modo puntuale la decisione del Tribunale, che non ha eseguito la corretta esegesi del diritto dell'Unione e di conseguenza non ne ha applicato fedelmente i principi.

Al proposito, questa Corte, giudice di ultima istanza, non ravvisa la necessità di formulare una questione pregiudiziale interpretativa ai sensi dell'art. 267 TFUE, poiché la Corte di Giustizia UE si è pronunciata di recente e in modo esaustivo in proposito, fornendo ai giudici nazionali le coordinate necessarie per orientare e risolvere il problema giuridico della presente controversia, che in ultima analisi è quello dell'ammissibilità di un ordine di deindicizzazione o rimozione extraterritoriale nei confronti del gestore del motore di ricerca (*global delisting* o *global removal*).

13. È opportuno, per il corretto inquadramento della questione, prender le mosse dalla sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, del 13.5.2014-C-131/12, variamente evocata nella dialettica processuale come "Google Spa in" o "caso Costeja", che pure non affronta il problema della extraterritorialità.

Secondo questa pronuncia della Corte di Giustizia, l'art. 2, lett. b) e d), della direttiva 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, l'attività di un motore di ricerca consistente nel trovare informazioni pubblicate o inserite da terzi su Internet, nell'indicizzarle in modo automatico, nel memorizzarle temporaneamente e, infine, nel metterle a disposizione degli utenti di Internet secondo un determinato ordine di preferenza, deve essere qualificata come "trattamento di dati personali", ai sensi del citato art. 2, lett. b), qualora tali informazioni contengano dati personali, e che, dall'altro lato, il gestore di detto motore di ricerca deve essere considerato come il "responsabile" del trattamento summenzionato, ai sensi dell'art. 2, lett. d), di cui sopra.

Inoltre gli artt. 12, lett. b), e 14, comma 1, lett. a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi,

e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita.

Si deve quindi verificare in particolare se l'interessato abbia diritto a che l'informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, collegata al suo nome da un elenco di risultati che si palesino a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, senza per questo che la constatazione di un diritto siffatto presupponga che l'inclusione dell'informazione in questione in tale elenco arrechi un pregiudizio a detto interessato.

Quest'ultimo può, sulla scorta dei suoi diritti fondamentali derivanti dagli artt. 7 e 8 della Carta, chiedere che l'informazione in questione non venga più messa a disposizione del grande pubblico in virtù della sua inclusione in un siffatto elenco di risultati.

I diritti fondamentali di cui sopra prevalgono, in linea di principio, non soltanto sull'interesse economico del gestore del motore di ricerca, ma anche sull'interesse di tale pubblico ad accedere all'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona.

Fa eccezione l'ipotesi in cui risulti, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l'ingerenza nei suoi diritti fondamentali è giustificata dall'interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell'inclusione summenzionata, all'informazione di cui trattasi.

14. La Corte di Giustizia è poi intervenuta nel 2019 con la decisione sul caso Google-CNIL (pubblicata nel corso del presente procedimento dinanzi al Tribunale di Milano) affrontando nuovamente il tema dell'ammissibilità dell'esercizio del diritto alla deindicizzazione, quale species del diritto all'oblio in Internet, ma pronunciandosi anche sulla sua possibile estensione territoriale.

Alla Corte era stato chiesto se “il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di deindicizzazione, è tenuto ad eseguire tale deindicizzazione su tutti i nomi di dominio del suo motore e ciò anche al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale della direttiva”.

Un problema analogo è stato affrontato, solo qualche giorno dopo, dalla Terza Sezione della stessa Corte, nel caso Glawischnig-Piesczek c. Facebook Ireland Limited, relativo alla pubblicazione di un messaggio lesivo del diritto all'onore.

In entrambe le decisioni, pur relative a normative e situazioni diverse, si era posto il problema della efficacia territoriale di doveri di rimozione gravanti sui motori di ricerca per la tutela di diritti fondamentali della persona: diritto alla protezione dei dati personali nel primo caso e diritto all'onore e alla reputazione nel secondo, che è stato risolto in modo diverso.

Nella decisione del 24.9.2019, C-507/2017, cosiddetto “caso CNIL”, la Corte ha affermato che l'attività di indicizzazione e memorizzazione automatica delle informazioni messe a disposizione del pubblico di Internet costituisce trattamento dati personali, di cui il gestore del motore di ricerca è responsabile; che il diritto alla deindicizzazione deve essere esercitato, per effetto di tali principi, nei confronti del titolare motore di ricerca in quanto titolare di trattamento dati personali, che ha l'obbligo,

laddove ricorrono le condizioni previste dalle norme del Regolamento e prima di esso della Direttiva, di rimuovere e sopprimere dall'elenco dei risultati, che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i link che rinviano alle pagine web pubblicate da terzi, contenenti notizie riguardanti l'interessato, pur se di per sé leciti, ad esempio nei casi in cui la notizia non è più concreta e attuale, salvo il limite in cui per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, prevalga l'interesse pubblico all'ingerenza nei suoi diritti fondamentali.

Secondo la Corte di Giustizia, quindi, nei casi indicati sussiste il diritto dell'interessato di ottenere la cancellazione e l'oscuramento dei dati, rivolgendosi direttamente al motore di ricerca, nei casi in cui, ai sensi degli artt. 12, lett. b), 14, paragrafi 1, lett. a), e 7, lettere e) e f), della Dir. 95/46, e oggi dell'art. 17 Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si è in presenza dati che, avuto riguardo alle finalità perseguite dal titolare del trattamento, non appare ragionevole conservare.

La Corte di Giustizia ha precisato poi che per il diritto alla deindicizzazione è stato fissato un bilanciamento, per quanto concerne l'Unione, senza che si sia allo stato attuale proceduto a tale bilanciamento anche per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione. Pertanto, secondo la Corte del Lussemburgo, il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, con ciò limitando l'adempimento dell'obbligo al territorio dell'Unione Europea.

Di conseguenza l'interessato può chiedere e pretendere, sulla base di tali principi, la deindicizzazione solo nelle versioni del motore di ricerca in uso nel territorio degli Stati membri dell'Unione Europea.

15. A diverse conclusioni è pervenuta invece la Corte di Giustizia con la decisione del 3.10.2019, C-18/08, cosiddetto “caso Glawischnig”, con riferimento alla tutela richiesta del diritto all'onore e alla reputazione, laddove è stato ritenuto che il prestatore di servizi di hosting può essere destinatario di un ordine diretto a rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione a livello mondiale.

Tale diversità di soluzioni si spiega peraltro con la natura diversa dei diritti azionati, e in particolare con il fatto che il diritto alla protezione dei dati personali non corrisponde a una prerogativa assoluta, ma deve essere considerato alla luce della sua funzione sociale ed è soggetto all'equo contemperamento con altri diritti fondamentali (in particolare con il diritto alla manifestazione del proprio pensiero e alla libertà di stampa) nel rispetto del principio di proporzionalità.

16. La Corte del Lussemburgo con la sentenza “CNIL” del 24.9.2019 ha però dedicato un apposito paragrafo (recante il n. 72) all'argomento degli ordini extraterritoriali a tutela del diritto all'oblio, che merita una particolare attenzione e che, non a caso, è stato ampiamente dibattuto in causa.

La Corte ha affermato: “Occorre infine sottolineare che il diritto dell’Unione, pur se — come rilevato al punto 64 della presente sentenza — non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta vetta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta. Pertanto, un’autorità di controllo o un’autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, *Akerberg Fransson*, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 29, e del 26 febbraio 2013, *Melloni*, C-399/11, EU:C:2013:107, punto 60), un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall’altro, il diritto alla libertà d’informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore.”

17. L’affermazione è chiarissima e non tollera ambiguità, così escludendo la necessità per questa Corte di sollecitare nuovamente il supporto interpretativo della Corte UE. Il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di far sì che la persona interessata che si avvalga del diritto alla deindicizzazione possa ottenere il risultato di incidere su tutte le versioni, anche extraEuropee, del motore di ricerca.

E tuttavia il diritto dell’Unione neppure vieta agli Stati membri di consentire questo risultato.

Ergo, ciascun Stato membro — e così l’Italia — è libero di effettuare nella sua disciplina nazionale, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali, un bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, per richiedere all’esito al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni del proprio motore, incluse quelle extraEuropee.

18. L’esposta riflessione consente al Collegio di stabilire già alcuni punti fermi del ragionamento:

a) non è necessaria la sottoposizione di questione pregiudiziale interpretativa alla Corte di Giustizia, poiché è escluso l’obbligo del rinvio pregiudiziale, a norma dell’art. 267 del TFUE, nei casi in cui la normativa comunitaria abbia già costituito oggetto di interpretazione da parte dei giudici comunitari e in quelli in cui non vi sia alcun ragionevole dubbio circa il significato della disposizione da applicare (la cosiddetta teoria dell’*acte clair*);

b) non convince il tentativo delle controricorrenti di ridimensionare il p. 72 sopra esaminato della sentenza CNIL come un mero obiter dictum, dovuto a ragioni di “deferenza istituzionale” nei confronti delle Autorità di controllo degli Stati membri (memoria Google, pag. 5, p. 2.4), operazione questa che appare priva di una reale base argomentativa e si pone in contrasto con la chiara lettera della sentenza;

c) non rilevano le pronunce dei giudici stranieri che si sono occupati della questione, ad esempio in Francia, in Germania e in Israele, citate dalle controricorrenti poiché la soluzione del caso, proprio in funzione

della risposta fornita dalla Corte di Giustizia, dipende dal diritto nazionale e dall'estensione della tutela da questo offerta alla protezione dei diritti della personalità;

d) non rilevano, infine, neppure i principi di "cortesia internazionale" (international comity), peraltro non codificati, secondo le stesse parti controricorrenti, che precluderebbero l'ammissibilità di ordini di deindicizzazione extraterritoriale, poiché la Corte di Giustizia non esclude affatto tali ordini pur nell'ambito della protezione dei dati personali, rimettendo la soluzione alla discrezionalità degli Stati membri e addirittura li impone a protezione dei diritti dell'onore e della reputazione ("caso Glawischnig"), e ciò a riprova dell'assenza di un ostacolo strutturale alla loro emanazione;

e) la tesi della inammissibilità degli ordini di rimozione/deindicizzazione globale (ossia destinati a produrre effetti anche sui motori di ricerca extra UE) per ragioni di diritto internazionale consuetudinario, sostenuta dalle società controricorrenti, è quindi in contrasto con il diritto della Unione Europea, così come interpretato dalla Corte di Giustizia;

f) è pur vero che si potrebbero delineare conflitti con gli ordinamenti di altri Stati e le decisioni delle loro giurisdizioni potenzialmente contrastanti con quelle dell'Unione Europea e italiane, come del resto può accadere in ogni altro caso di conflitti fra le regolazioni provenienti da distinti ordinamenti giuridici, non mediati da convenzioni internazionali;

g) si tratta però di obiezione e di controindicazione di mero fatto che non incide sull'ammissibilità astratta dell'ordine, ma semmai sulla sua effettiva possibilità di esecuzione e sul riconoscimento della decisione italiana in altri ordinamenti.

#### 19. Il problema, si è detto, è di diritto nazionale.

Secondo questa Corte, non vi è dubbio che il diritto alla protezione dei propri dati personali e il suo fondamento costituzionale non tollerino limitazioni territoriali all'esplicazione della sfera di protezione, tanto più che nella specie tale diritto si sovrappone e si accompagna ai diritti all'identità, alla riservatezza e alla contestualizzazione delle informazioni.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione riconosce e tutela tanto la dignità umana (art. 1) quanto i dati di carattere personale (art. 8).

L'art. 2 del D.Lgs. n. 196 del 2003, nella formulazione pro tempore vigente, nel suo comma 1 disponeva che "Il presente testo unico, di seguito denominato codice, garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali." È evidente quindi la strettissima connessione fra la tutela dei diritti sui dati personali e i diritti fondamentali della persona garantiti dalla Costituzione.

Questa Corte, infatti, ha già ripetutamente affermato che la legislazione sul trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196 del 2003 (anche nella versione applicabile *ratione temporis*, anteriore alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 10.8.2018, n. 101) è preordinata alla tutela della dignità personale dell'interessato, ai sensi dell'art. 3 Cost., comma

1 e dell'art. 2 Cost. (Sez. 1, n. 11864 del 25.6.2004; Sez. 1, n. 18981 del 8.8.2013; Sez. 1, n. 368 del 13.1.2021).

In particolare, è stato affermato che con il D.Lgs. n. 196 del 2003 il legislatore ha introdotto un sistema informato al prioritario rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e della dignità della persona e in particolare della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali nonché all'identità personale o morale del soggetto (art. 2 D.Lgs. n. 196 del 2003). In tale quadro, imprescindibile rilievo assume il bilanciamento tra contrapposti diritti e libertà fondamentali, dovendo al riguardo tenersi conto del rango di diritto fondamentale assunto dal diritto alla protezione dei dati personali, tutelato agli artt. 21 e 2 Cost. nonché all'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Ue, quale diritto a mantenere il controllo sulle proprie informazioni che spettando a "chiunque" (D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 1) e a "ogni persona" (art. 8 Carta) nei diversi contesti e ambienti di vita, concorre a delineare l'assetto di una società rispettosa dell'altro e della sua dignità in condizioni di eguaglianza (così Cass., 4/1/2011 n. 186). Il D.Lgs. n. 196 del 2003 ha pertanto sancito il passaggio da una concezione statica a una concezione dinamica della tutela della riservatezza, tesa al controllo dell'utilizzo e del destino dei dati. L'interessato è divenuto partecipante nell'utilizzazione dei propri dati personali (Sez. 3, 5.4.2012, n. 5525).

Le stesse Sezioni Unite hanno sottolineato il collegamento del diritto all'oblio con la tutela della riservatezza allorché hanno recentemente affermato che in tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito — ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. — ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito. In caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva. (Sez. Un. n. 19681 del 22.7.2019) Certamente occorre un bilanciamento di tale diritto con il diritto alla libertà di informazione, del resto previsto ed anzi preteso dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia.

Tuttavia, per l'ordinamento costituzionale italiano, a fronte delle modalità liquide e pervasive della circolazione dei dati sulla rete di Internet, non è consentita una limitazione della tutela assicurata alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali mediante deindicizzazione alle sole versioni dei motori di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea.

20. È opportuno precisare che non è stata posta e non si pone una questione di giurisdizione e si discute solamente dell'ambito dell'obbligo

di deindicizzazione che è possibile imporre al titolare del trattamento dei dati.

21. Va escluso altresì che la Corte di Giustizia, con l'uso del verbo "richiedere" nel p. 72, abbia inteso riferirsi ad una richiesta non vincolante e suscettibile di adempimento o meno da parte del destinatario: poiché si verte in materia di provvedimenti autoritativi e giurisdizionali a tutela di diritti della personalità è evidente che si è inteso tale termine come sinonimo di "disporre" o "imporre".

22. Il Tribunale è incorso in errore anche, laddove (pag. 7-8), nel determinare il criterio sulla base del quale l'Autorità avrebbe dovuto eseguire il necessario bilanciamento di interessi, ha osservato che la deindicizzazione ad efficacia extraterritoriale avrebbe dovuto parametrarsi ai "distinti quadri giuridici sussistenti nei Paesi extra UE in cui la norma nazionale con effetti extraterritoriali permetterebbe di far valere l'ordine dell'Autorità".

Tale affermazione, accanitamente difesa dalle controricorrenti nei loro scritti, non è condivisibile.

Lo standard di valutazione a cui ci si deve ispirare nel bilanciamento tra diritto della personalità e diritto all'informazione non può essere che quello Europeo e nazionale e non viene invece in considerazione il quadro giuridico di contemperamento fra i due diritti previsto in altri Paesi il cui diritto nazionale non è applicabile al rapporto giuridico oggetto della pronuncia, per il solo fatto che al destinatario sia imposto di provvedere alla deindicizzazione anche sulle versioni di quel Paese del suo motore di ricerca.

23. Da un lato, come si è già anticipato, se in quei Paesi, ove in ipotesi vigesse uno standard di tutela dei diritti della personalità meno protettivo al cospetto di una maggior libertà di informazione, ciò potrebbe comportare solamente il mancato riconoscimento della decisione italiana o una difficoltà di esecuzione del provvedimento a fronte di contromisure volte a proteggere in concreto il secondo valore a dispetto del primo.

Questa, però, è obiezione di mero fatto.

Esattamente osserva in controricorso (pag. 9) la difesa del Garante che questo ragionamento confonde due piani ben distinti: da un lato, quello della potenziale portata extraterritoriale delle norme e dei provvedimenti nazionali; dall'altro, quello del loro riconoscimento da parte degli Stati esteri nell'esercizio della loro sovranità.

Tale sovranità non è certamente compromessa dalla efficacia extraterritoriale del provvedimento del Garante, restando impregiudicata la possibilità per lo Stato straniero di non riconoscere il provvedimento o della decisione giurisdizionale che lo ha ritenuto legittimo.

D'altro canto, l'ammissibilità di ordini extraterritoriali non potrebbe certamente giustificare l'efficacia per il nostro ordinamento di misure provenienti da altri Paesi, che contrastino con il nostro ordine pubblico (come si paventa a pag. 12, p. 3.3., della memoria Google).

24. Non appaiono pertinenti le osservazioni svolte nel p. 5, pag. 21 e

seguenti, della memoria 4.11.2022 di Google, dirette ad argomentare l'efficienza del sistema di delisting adottato da Google, capace di prevenire in sostanza l'impiego di motori di ricerca extraEuropei da parte di utenti dello Spazio Economico Europeo, della Svizzera e del Regno Unito.

Non è infatti questo il pericolo paventato dal sig. A.A. aveva invece dedotto il proprio interesse a che le notizie in questione non pervenissero a conoscenza dei fruitori, fuori Europa, dei motori di ricerca extraEuropei.

25. La condivisibilità di queste due prime censure non è però sufficiente, di per sé, all'accoglimento del ricorso.

Infatti, il Tribunale ha provveduto comunque ad eseguire il bilanciamento e ha ritenuto che il richiedente sig. A.A. non avesse fornito sufficienti elementi per giustificare la propria richiesta di protezione del diritto all'oblio anche con riferimento ai motori di ricerca extraEuropei.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che A.A. si era limitato a tali fini ad affermare che risiedeva a Marinascape nello Stato di (Omissis) e che svolgeva una attività professionale al di fuori dell'Europa, ma non aveva allegato nulla di più, rispetto a tali elementi del tutto generici, in particolare quanto all'effettiva natura dell'attività lavorativa svolta attualmente, e alla sua consistenza e dimensione territoriale, e circa le modalità con cui la diffusione dei dati personali relativi alle indagini penali in cui erano stato coinvolto in passato (salvo sfociare in archiviazione) potevano nuocere a tale attività in territorio estero.

Ha anche aggiunto l'irrilevanza a tali fini del fatto che all'epoca dell'indagine archiviata il sig. A.A. fosse un dirigente ENI addetto all'intermediazione di progetti imprenditoriali in Iraq, Kuwait e Abu Dhabi.

26. La valutazione del Tribunale non può essere condivisa.

Il sig. A.A. ha fornito tutti gli elementi necessari e sufficienti per giustificare il proprio interesse alla deindicizzazione extraEuropea dell'informazione, indicando che risiedeva a (Omissis) e operava professionalmente fuori dall'Europa, dati questi non contestati. Inoltre pacificamente risultava che all'epoca dell'indagine archiviata il sig. A.A. era un dirigente ENI addetto all'intermediazione di progetti imprenditoriali in Iraq, Kuwait e Abu Dhabi.

Dati questi non contestati, acquisiti e non ulteriormente suscettibili di rilevanti integrazioni ai fini della qualificazione dell'interesse all'estensione globale dell'ordine di protezione e in particolare dell'accertamento del possibile pregiudizio derivante dalla inclusione del dato non deindicizzato sui motori di ricerca extraEuropei nell'ottica dello specifico bilanciamento richiesto dal p. 72 della sentenza della Corte di Giustizia del 24.9.2019.

27. Il ricorso merita quindi accoglimento con la cassazione della sentenza impugnata e l'enunciazione del seguente principio di diritto: "In tema di trattamento dei dati personali, la tutela spettante all'interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale e preordinata a garantirne la dignità personale dell'individuo, ai sensi dell'art. 3 Cost., comma 1 e dell'art. 2 Cost., che si esprime nel cosiddetto

“diritto all’oblio”, consente, in conformità al diritto dell’Unione Europea, alle autorità italiane, ossia al Garante per la protezione dei dati personali e al giudice, di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraEuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d’informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell’ordinamento italiano”.

28. La Corte quindi, decidendo nel merito, a norma dell’art. 384, comma 2, c.p.c., poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, respinge il ricorso di Google LLC nei confronti del provvedimento del 26.10.2017 del Garante per la protezione dei dati personali.

La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese processuali.

Occorre inoltre disporre che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nell’ordinanza.

**P.Q.M.** — La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso di Google LLC nei confronti del provvedimento del 26.10.2017 del Garante per la protezione dei dati personali; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

## SOVRANITÀ DIGITALE ED EXTRATERRITORIALITÀ DEI DATI: È DAVVERO CONFIGURABILE (E DA PARTE DI CHI) UN “OBLIO GLOBALE”?

emersione, su un piano transnazionale <sup>1</sup>.

Se è noto, infatti, che la portata destabilizzante delle nuove tecnologie sul diritto abbia spinto l’elaborazione di regole giuridiche verso nuovi

### 1. DIRITTO, REGOLAZIONE E TECNOLOGIA OLTRE I CONFINI TRADIZIONALI.

La tendenziale dissociazione tra sovranità e territorio seguita alla rivoluzione digitale ha prodotto importanti ricadute sui rapporti tra diritto, regolazione e tecnologia, sganciandoli dai confini tradizionali e contribuendo, così, a proiettare la tutela dei diritti fondamentali, anche quelli di più recente

<sup>1</sup> G. RESTA, *Data and Territory. The impact of the “local” in the regulation of digital technologies and algorithmic decision-making*, in *Essays in Honour of Mads Andenas*, forthcoming, p. 1, in cui si sostiene che « [t]he “un-territoriality of data” is putting under strain one of the main pillars

of post-Westfalian legal systems, that is the equivalence between territory and sovereignty”. Per una ricostruzione della relazione tra potere e territorio, si rinvia, sul piano storico, a C. S. MAIER, *Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 a oggi*, Torino, 2019, *passim*; sul piano giuridico, a I. MASSA

sviluppi<sup>2</sup>, è parimenti opportuno interrogarsi sulla dimensione globale ed extraterritoriale delle questioni giuridiche così generatesi, che di questo percorso di rinnovamento costituisce una componente di assoluto rilievo.

In questo senso, la tensione rispetto alle categorie dommatiche tradizionali emerge con forza proprio quando si prendono in considerazione beni digitali quali i dati, che per loro natura sono aterritoriali<sup>3</sup>. Difatti, l'affermazione secondo cui *data is everywhere* conferma l'irriducibilità in un ambito territorialmente delimitato delle problematiche che li interessano<sup>4</sup>. A partire dalla tendenza alla mercificazione che ha interessato i dati, il processo di c.d. *datification* ha testimoniato la difficoltà delle iniziative regolatorie statuali di adeguarsi rapidamente al mutato quadro socioeconomico<sup>5</sup>.

In un simile contesto, lo spazio lasciato libero dagli Stati, che esercitano con difficoltà i loro poteri nell'arena digitale, viene sempre più frequentemente occupato dalle grandi piattaforme private quali nuovi governanti di questo tempo<sup>6</sup>. In tal modo, il proiettarsi dei rapporti giuridici e della tutela dei diritti nei nuovi territori dello spazio virtuale ha generato una diversa allocazione dei poteri tra settore pubblico e settore privato, nella lotta per quella che è stata definita sovranità digitale<sup>7</sup>. Quest'ultima, consistendo nel controllo del digitale, proietta l'intersezione tra tecnologia, regolazione e diritto in una diversa dimensione<sup>8</sup>.

Ebbene, nella società dell'informazione, la rapida espansione di internet e la diffusività delle tecnologie *smart* basate sui dati, che viaggiano

PINTO, *Territorio e potere*, in M. CARTABIA, M. RUOTOLO (a cura di) *Potere e Costituzione*, "Enciclopedia del diritto-I Tematici", vol. V, Milano, in part. pp. 1226-1227; nello stesso volume, sull'impatto del digitale sulla tutela dei diritti fondamentali, vd. O. POLLICINO, *Potere digitale*, in M. CARTABIA, M. RUOTOLO (a cura di) *Potere e Costituzione*, cit., 410-445; sul punto, cfr. anche G. DE GREGORIO, R. RADU, *Digital constitutionalism in the new era of Internet governance*, in *International Journal of Law and Information Technology*, 30, 2022, 68-87. Sulla rivoluzione digitale, L. FLORIDI, *La quarta rivoluzione. Come l'infosfera sta trasformando il mondo*, Milano 2017.

<sup>2</sup> C. TWIGG-FLESNER, *Disruptive technology - disrupted Law? How the digital revolution affects (Contract) Law*, in A. DE FRANCESCO (ed.), *European Contract Law and the Digital Single Market*, Intersentia, 2016, 21-48, spec. pp. 22-24; in generale, sul rapporto tra diritto e cambiamento tecnologico, L. BENNETT MOSES, *Recurring Dilemmas: The Law's Race to Keep up with Technological Change*, in *University of Illinois Journal of Law, Technology and Policy*, 2007, 239-285.

<sup>3</sup> J. DASKAL, *The Un-Territoriality of Data*, in *The Yale Law Journal*, 125, 2015.

<sup>4</sup> K. E. EICHENSHUR, *Data Extraterritoriality*, in *Texas Law Review*, vol. 95, 2017, 145-160. Similmente, è nota l'estremizzazione del concetto resa da Stefano Rodotà

nel discorso di presentazione della relazione annuale dell'anno 2001 del Garante per la protezione dei dati personali al Parlamento: « Noi siamo le nostre informazioni ».

<sup>5</sup> Quanto al tema della *data commodification*, si rimanda a V. ZENO-ZENCOVICH, *Do "data markets" exist?*, in *Media Laws - Rivista dir. media*, 2/2019, 1-17; sul processo di *datification*, V. MAYER-SCHÖNBERGER, K. CUKIER, *Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think*, New York, 2014.

<sup>6</sup> K. KLONICK, *The New Governors: The People, Rules, and Processes Governing Online Speech*, in *Harvard Law Review*, 131, 2018, 1598-1670.

<sup>7</sup> L. FLORIDI, *The Fight for Digital Sovereignty: What It Is, and Why It Matters, Especially for the EU*, in *Philosophy & Technology*, 33, 2020, 369-378, pp. 370-371.

<sup>8</sup> *Ibidem*, dove l'Autore definisce il concetto di lotta per la sovranità digitale come una lotta « *for the control of data, software (e.g. AI), standards and protocols (e.g. 5G, domain names), processes (e.g. cloud computing), hardware (e.g. mobile phones), services (e.g. social media, e-commerce), and infrastructures (e.g. cables, satellites, smart cities)*, in short, *for the control of the digital*. Let me clarify that by "control" I mean here the ability to influence something (e.g. its occurrence, creation, or destruction) and its dynamics (e.g. its behaviour, development, operations, interactions), in-

oltre confini delimitati (*tecnologia oltre i confini tradizionali*), si sono tradotte nell'adozione di piani regolatori di diversa ispirazione, in un confronto istituzionale tra modelli sintetizzabili, principalmente, in tre aree: Unione europea, Stati Uniti, Cina (*regolazione oltre i confini tradizionali*). A fronte di simili esigenze, di frequente si percepisce un anelito globalizzante nell'interpretazione delle linee di politica legislative, volto a reagire alla portata intrinsecamente extraterritoriale dei fenomeni in questione. Il riferimento è alle prospettive di esportazione di modelli di tutela dei diritti fondamentali, sulla scorta di quanto avvenuto con il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 (GDPR) e con la tutela del diritto alla protezione dei dati — il noto *Brussels Effect* (*diritto oltre i confini tradizionali*)<sup>9</sup>.

In un simile contesto si inserisce l'attuale conformazione del diritto all'oblio *online* e degli strumenti impiegati per la sua tutela: esso, infatti, costituisce una concreta manifestazione del tema della estensione extraterritoriale della tutela dei beni digitali. La sua analisi permette di osservarne le ricadute sia in termini di diritto e regolazione sia rispetto alla sfida per il controllo dei dati e per la sovranità digitale.

L'extraterritorialità dei dati si manifesta, in questo ambito, nella potenziale proiezione e diffusione dei dati e delle informazioni riguardanti un certo individuo a livello globale; tuttavia, l'effetto che tale connotato di extraterritorialità può produrre sul piano delle tutele è stato solo recentemente analizzato dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Della necessità di una più decisa protezione dei diritti dell'individuo in questa direzione si è fatto carico il formante giurisprudenziale, come dimostra una recente pronuncia della Corte di cassazione italiana in materia di protezione dei dati e diritto all'oblio, in cui è stata ritenuta legittima, a determinate condizioni, l'imposizione da parte dell'autorità nazionale (nella specie, il Garante per la protezione dei dati personali) di una "deindicizzazione globale" (c.d. *global delisting*) al gestore di un motore di ricerca<sup>10</sup>.

## 2. L'ORDINANZA E LA DEINDICIZZAZIONE GLOBALE.

La vicenda originava da un ricorso presentato al Garante per la protezione dei dati personali volto a ottenere la rimozione di URL —

*cluding the ability to check and correct for any deviation from such influence. In this sense, control comes in degrees and above all can be both pooled and transferred. This is crucial since we shall see that the ultimate form of control is individual sovereignty, understood as selfownership, especially over one's own body, choices, and data ».*

<sup>9</sup> A. BRADFORD, *The Brussels Effect*, in *Northwestern University Law Review*, 107(1), 2012, 1-67; ID., *The Brussels Effect. How the European Union rules the world*, Oxford, 2020.

<sup>10</sup> Cassazione civile, Sez. I, ordinanza 24 novembre 2022, n. 34658. Definisce tale

arresto un passo in avanti nella tutela dei diritti fondamentali della personalità M. STELLA, *Caching provider e tutela inibitoria: la Cassazione ammette la deindicizzazione globale*, in *Giur. It.*, 4/2023, 828-833. Per i primi commenti all'ordinanza, si vedano anche A. PALMIERI, *Ordine di deindicizzazione "no limits": un bilanciamento a senso unico?*, in *Foro It.*, 1/2023, 144-157; S. PERON, *Brevi note su diritto all'oblio e obblighi di deindicizzazione globale*, in *Resp. civ. e prev.*, 3/2023, 825-841; M. SCOTTO DI CARLO, *La Corte di Cassazione definisce l'estensione territoriale dell'ordine di deindicizzazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2/2023, 254-268.

comunemente definiti “indirizzi web” — contenenti notizie relative a una vicenda giudiziaria conclusasi con un decreto di archiviazione da parte del G.I.P., in cui era stato coinvolto il ricorrente e la cui permanenza in rete sarebbe stata lesiva del suo diritto all’oblio. In particolare, egli aveva domandato all’Autorità di ordinare l’estensione della deindicizzazione — che, su richiesta dell’interessato, il gestore del motore di ricerca aveva già disposto per le versioni europee — anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca, in ragione di suoi interessi professionali che trascendevano tale ambito territoriale.

Accogliendo l’istanza, l’Autorità aveva disposto la rimozione globale (come rilevato dall’ordinanza, il Garante alterna i termini “rimozione” e “deindicizzazione” <sup>11</sup>), ma, a seguito dell’impugnazione del provvedimento da parte del titolare del trattamento, la successiva sentenza del Tribunale di Milano aveva sostenuto la conclusione opposta e circoscritto l’ordine di rimozione alle sole versioni europee del motore di ricerca, non ravvisando nella legge italiana alcuna disposizione che permettesse l’applicazione extraterritoriale o globale della legge sui dati personali e dei provvedimenti del Garante e censurando il mancato bilanciamento nel provvedimento dell’Autorità tra il diritto della persona interessata e il diritto alla libertà di informazione <sup>12</sup>.

Con l’ordinanza in commento interveniva la Corte di cassazione, su ricorso del Garante, la quale ribadiva, infine, l’opportunità di una deindicizzazione globale (e, pertanto, non limitata alle sole versioni europee) ai fini di un’efficace tutela dei diritti del ricorrente.

Il percorso logico-argomentativo della Suprema Corte offre un esame congiunto dei tre motivi di ricorso che si dispiega, dopo aver preliminarmente risolto una questione processuale nel senso della inammissibilità dell’allegazione di un parere giuridico sulle questioni di diritto da parte di uno studioso diverso dai difensori, a partire dalla concettualizzazione del diritto all’oblio offerta dalla giurisprudenza nazionale e sovranazionale <sup>13</sup>.

Il diritto all’oblio, la cui tutela viene ricondotta al combinato disposto degli artt. 2 e 15 Cost. e 7-8 CDFUE ed è cristallizzata nella rubrica dell’art. 17 GDPR <sup>14</sup>, rappresenta una delle molteplici declinazioni assunte negli anni dalla interazione tra protezione dei dati, identità personale e riservatezza, quest’ultima ormai passata da un’accezione statica (*right to be let alone*) <sup>15</sup> a una dinamica (di controllo sulle proprie

<sup>11</sup> Cass. civ., 24 novembre 2022, n. 34653, cit., punto 9.

<sup>12</sup> Trib. Milano, sent. 5566/2020.

<sup>13</sup> Nella ormai amplissima letteratura in materia di diritto all’oblio, si rinvia a C.B. FERRI, *Diritto all’informazione e diritto all’oblio*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1990, 801-823; G. NAPOLITANO, *Il diritto all’oblio esiste (ma non si dice)*, in questa *Rivista*, 1996, 427-436; M. R. MORELLI, voce *Oblio (diritto all’)*, in *Enc. dir.*, Agg. VI, Milano, 2002; M. MEZZANOTTE, *Il diritto all’oblio. Contributo allo studio della privacy storica*, Napoli, 2009; T. E. FROSINI, *Il diritto all’oblio e la libertà informatica*, in questa *Rivista*,

2012, 911-920; G. FINOCCHIARO, *Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in questa *Rivista*, 2014, 591-604; J. ROSEN, *The Right To Be Forgotten*, in *Stan. L. Rev. Online* vol. 64/2012, 88-92; V. MAYER-SCHÖNBERGER, *Delete. Il diritto all’oblio nell’era digitale*, Milano, 2016.

<sup>14</sup> Ricostruisce i rapporti tra diritto all’oblio e cancellazione ex art. 17 GDPR nel senso di una operatività su due piani diversi, come una relazione di mezzo a fine, M. SCOTTO DI CARLO, op. cit., p. 262.

<sup>15</sup> S. D. WARREN, L. D. BRANDEIS, *The Right to Privacy*, in *Harvard Law Review*, 4, 1890, 193-220.

informazioni)<sup>16</sup>. Mediante la sua protezione, l'ordinamento garantisce il diritto a « non rimanere esposti senza limiti di tempo ad una rappresentazione non più attuale della propria persona »<sup>17</sup> come precipitato del diritto all'autodeterminazione informativa, così permettendo all'individuo di riappropriarsi della propria storia e identità personale<sup>18</sup>. Una tale esigenza, tuttavia, ha conosciuto importanti mutamenti con l'avvento della società tecnologica e della rete, che è possibile compendiare nel superamento della originaria necessità di ripubblicazione di una notizia, dal momento che il frequente ricorso al mezzo tecnologico e il carattere di « perennità »<sup>19</sup> dei dati la condannano a una permanenza nello spazio digitale<sup>20</sup>.

A livello sovranazionale, tale diritto ha conosciuto una forte valorizzazione con il *leading case Google Spain* (o caso *Costeja*), in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea ha esteso il diritto di chiedere la rimozione di dati o informazioni che non sono più attuali ai gestori di motori di ricerca quali Google, poiché ha ritenuto che nella loro attività di indicizzazione automatica, memorizzazione temporanea e ordinata messa a disposizione degli utenti si concretizzasse un "trattamento dei dati personali" ex art. 2 lett. b) dir. 95/46/CE; nel farlo, la Corte ha accolto una nozione ampia di "responsabile del trattamento", in quanto tale

<sup>16</sup> S. RODOTÀ, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 2021 (2<sup>a</sup> ed.). A questo processo si fa riferimento anche come duplice volto — negativo e positivo — della libertà informatica: ne dà conto T. E. FROSINI, *Google e il diritto all'oblio preso sul serio*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015, p. 2.

<sup>17</sup> Cass. civ., Sez. I, 19 maggio 2020, n. 9147, punto 8.

<sup>18</sup> T. E. FROSINI, *op. ult. cit.*, p. 2; G. RESTA, *La "morte" digitale*, in questa Rivista, 2014, 891-920, p. 893. Coerentemente con un concetto di identità inteso nella sua accezione liquida e dinamica: per questa definizione, vd. G. ALPA, *L'identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 725, in cui l'Autore precisa che l'identità « è diventata un concetto liquido. E il diritto alla identità un diritto connesso con una realtà fattuale fluttuante, dinamica, fluida, quasi inafferrabile »; sul punto, vd. anche M. LUCIANI, *Quale identità?*, in G. CONTE, A. FUSARO, A. SOMMA e V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Dialoghi con Guido Alpa. Un volume offerto in occasione del suo LXXI compleanno*, Roma, 2018, p. 352; cfr. anche, sul concetto di identità personale, G. FINOCCHIARO, *Identità personale (diritto alla)*, in *Dig. disc. priv.*, Agg., Torino, 2010, pp. 721 ss.

<sup>19</sup> G. RESTA, *op. ult. cit.*, p. 892. Merita precisare che, sebbene le analisi rela-

tive a tale carattere si siano spesso mosse nell'ambito della gestione dei dati relativi a individui in vita, da alcuni anni l'attenzione degli studiosi si è rivolta verso la teorizzazione e l'individuazione di forme di tutela dirette al perseguimento di un adeguato modello di accesso o gestione dei dati anche relativi a soggetti defunti. Si pensi al noto intervento giurisprudenziale del Tribunale di Milano del 10 febbraio 2021 (dep. 2 marzo 2021) sulla c.d. eredità digitale, per un commento del quale vedasi V. PUTORTI, *Patrimonio digitale e successione mortis causa*, in *Giust. civ.*, 2021, 1, 163-194; G. RESTA, *L'accesso post mortem ai dati personali: il caso Apple*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 3, 2021, 678-680; A. MANIACI, A. D'ARMINIO MONFORTE, *La prima decisione italiana in tema di "eredità digitale": quale tutela post mortem dei dati personali?*, in *Corr. giur.*, 2021, 5, 658-670. Ancora prima del recepimento normativo (d.lgs. 101/2018) e giurisprudenziale, sul punto, *ex multis*, M. CINQUE, *La successione nel "patrimonio digitale": prime considerazioni*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2012, II, 645-655; A. MACNANI, *L'eredità digitale*, in *Notariato*, 2014, 519-532; V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, 319-349; C. CAMARDI, *L'eredità digitale. Tra reale e virtuale*, in questa Rivista., 2018, pp. 65-93.

<sup>20</sup> Per un'analisi di questa evoluzione storica, vd. G. FINOCCHIARO, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, cit., in part. pp. 592 ss.

suscettibile di essere destinatario delle richieste di attuazione dei rimedi previsti dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali <sup>21</sup>.

A livello nazionale, il riconoscimento del diritto all'oblio può dirsi legato a diritti fondamentali quali la riservatezza e l'identità personale e, pertanto, necessitante un attento bilanciamento tra queste posizioni giuridiche e quelle che di volta in volta possono venire in rilievo in senso contrario quali, ad esempio, il diritto della collettività all'informazione e alla libera manifestazione del pensiero, giacché l'ordinamento non conosce diritti "tiranni" insuscettibili di contemperamento <sup>22</sup>.

Inoltre, la sua concettualizzazione si presenta multiforme, poiché comprensiva delle diverse possibilità di tutela rappresentate dalle attività di deindicizzazione, cancellazione, attualizzazione, contestualizzazione, non ripubblicazione dell'informazione, il cui alternarsi può condurre a soluzioni differenti e più o meno definitive sulla diffusione del dato e sulla circolazione della notizia. In questo senso, risulta chiara l'opportunità della precisazione preliminare compiuta dalla Corte di cassazione nell'ordinanza in commento <sup>23</sup>, relativa alla distinzione tra i concetti di "rimozione" e "deindicizzazione". Quest'ultima va intesa come attività « consistente nell'escludere che il nome di un soggetto compaia tra i risultati di un motore di ricerca in esito a una interrogazione del medesimo » <sup>24</sup>, idonea ad assecondare il diritto dell'individuo a non essere trovato facilmente in rete (c.d. « *right not to be found easily* » <sup>25</sup>) ed evitare la « stretta della persona in una eterna memoria collettiva, per una identità che si ripropone, nel tempo, sempre uguale a sé stessa » <sup>26</sup>.

Ciò premesso in merito alla ricostruzione e alle forme di tutela del diritto all'oblio in termini generali, è possibile analizzare il ragionamento con cui la Cassazione esamina la questione giuridica posta alla sua attenzione, che viene identificata nella « ammissibilità di un ordine di deindicizzazione o rimozione extraterritoriale nei confronti del gestore del motore di ricerca (*global delisting* o *global removal*) » <sup>27</sup>.

Il profilo attinente alla portata (extra)territoriale della tutela del diritto in questione e delle sue misure applicative era già stato analizzato dalla Corte di giustizia nel caso *CNIL*, prima, e nel caso *Glawischnig*, poi, lasciando aperta la possibilità di un'estensione globale degli ordini di rimozione da parte delle autorità nazionali <sup>28</sup>.

<sup>21</sup> Corte giust. UE, 13 maggio 2014, C-131/12, *Google Spain SL, Google Inc. contro Agencia Española de protección de datos (AEPD) e Mario Costeja González*, riguardo alla quale si rinvia a G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *Il diritto all'oblio su Internet dopo la sentenza Google Spain*, Roma, 2015.

<sup>22</sup> *Ex multis*, Corte costituzionale, sentenza 9 maggio 2013, n. 85, punto 9.

<sup>23</sup> Cass. civ., 24 novembre 2022, n. 34658, *cit.*, punto 9.

<sup>24</sup> Cass. civ., 8 febbraio 2022, n. 3952, per un'analisi della quale si veda P. SAMMARCO, *Diritto all'oblio e cancellazione delle copie cache del motore di ricerca*, in questa Rivista, 369-391. Ancora, sul concetto di

deindicizzazione, vd. S. SICA, V. D'ANTONIO, *La procedura di deindicizzazione*, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), *op. cit.*, 147-176; A. AMIDEI, *Diritto all'oblio online, deindicizzazione e ruolo "informativo" dei motori di ricerca*, in *Giur. It.*, 6, 2022, 1336-1343.

<sup>25</sup> A. PALMIERI, R. PARDOLESI, *Dal diritto all'oblio all'occultamento in rete: traversie dell'informazione ai tempi di Google*, *Nuovi Quaderni del Foro It.*, 1, 2014, 1-16, p. 14.

<sup>26</sup> Cass. 19 maggio 2020, n. 9147, *cit.*, punto 10.2.

<sup>27</sup> Cass. civ., 24 novembre 2022, n. 34658, *cit.*, punto 12.

<sup>28</sup> Corte di giustizia dell'Unione euro-

In questo margine interpretativo di manovra si inserisce il recente arresto della Corte di cassazione, la quale non ha ritenuto necessario, in base alla c.d. teoria dell'*acte clair*, formulare una questione pregiudiziale interpretativa ex art. 267 TFUE e ha superato — come già prospettato in dottrina<sup>29</sup> — l'apparente contraddizione tra le soluzioni offerte nei casi *CNIL* e *Glawischnig* decisi dalla Corte di giustizia, riportando a unità il sistema sovranazionale sul piano della estensione territoriale della tutela dei propri dati.

Del resto, sebbene le due decisioni divergessero quanto all'esito applicativo, era stato notato — e la Cassazione lo ha ribadito — come già nel caso *CNIL* la Corte di giustizia avesse considerato la possibilità di un intervento su scala globale a protezione dei dati, nella parte in cui affermava che « il diritto dell'Unione, pur se [...] non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta. Pertanto, un'autorità di controllo o un'autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali[,], un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall'altro, il diritto alla libertà d'informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore »<sup>30</sup>.

Successivamente, nel caso *Glawischnig*, la Corte di giustizia aveva affermato che la Direttiva 2000/31/EC « deve essere interpretata nel senso che essa non osta a che un giudice di uno Stato membro possa: [...] ordinare a un prestatore di servizi di hosting di rimuovere le informazioni oggetto dell'ingiunzione o di bloccare l'accesso alle medesime a livello mondiale, nell'ambito del diritto internazionale pertinente »<sup>31</sup>.

Ancorandosi alla competenza riconosciuta loro dalla giurisprudenza sovranazionale, i giudici di legittimità hanno operato una valutazione fondata sul diritto nazionale e sui suoi standard di protezione dei diritti fondamentali, così sopravanzando l'obiezione delle parti controricorrenti in base alla quale si sarebbe trattato di un'operazione ermeneutica da parametrare ai « distinti quadri giuridici sussistenti nei Paesi extra UE in

pea, sent. C-507/17, *Google Inc. contro Commission nationale de l'informatique et des libertés (cnil)*, 24 settembre 2019; Corte di giustizia dell'Unione europea, sent. C-18/18, *Eva Glawischnig-Piesczek contro Facebook Ireland Limited*, 3 ottobre 2019. Per alcuni commenti delle pronunce, vd. O. POLLICINO, *L'"autunno caldo" della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale*, in *Federalismi.it*, 16, 2019, 1-15; M. ASTONE, *Il diritto all'oblio on line alla prova dei limiti territoriali*, in *Eur. dir. priv.*, 1/2020, 223-236; A. IANOTTI DELLA VALLE, *Il diritto all'oblio "preso meno sul serio" alla luce della sentenza Google/Cnil della Corte di giustizia dell'Unione euro-*

*pea*, AIC, 2/2020, 495-530; V. P. KOHL, *Square Pegs in Triangular Spaces: Right to be Forgotten*, in *European Intellectual Property Review*, 2020, 75-77; P. CAVALIERE, *Glawischnig-Piesczek v. Facebook on the Expanding Scope of Internet Service Providers' Monitoring Obligations: case note*, in *European Data Protection Law Review*, 4, 2019, 573-578.

<sup>29</sup> O. POLLICINO, *op. cit.*, 1-15, spec. pp. 4-10; M. ASTONE, *op. cit.*, pp. 231-235.

<sup>30</sup> Corte giust. UE, sent. C-507/17, *cit.*, punto 72.

<sup>31</sup> Corte giust. UE, sent. C-18/18, *cit.*, punto 55; diversità di vedute dovuta anche, in parte, alla diversa natura dei diritti azionari, il caso *Glawischnig* attenendo alla tutela del diritto all'onore e alla reputazione.

cui la norma nazionale con effetti extraterritoriali permetterebbe di far valere l'ordine dell'Autorità » <sup>32</sup>.

Sulla base di queste premesse, la Corte di cassazione ha statuito che « non vi è dubbio che il diritto alla protezione dei propri dati personali e il suo fondamento costituzionale non tollerino limitazioni territoriali all'esplicazione della sfera di protezione » <sup>33</sup>; pertanto, ha affermato che non sarebbe sufficiente, « a fronte delle modalità liquide e pervasive della circolazione dei dati sulla rete di Internet [...] una limitazione della tutela [...] mediante deindicizzazione alle sole versioni dei motori di ricerca corrispondenti a tutti gli Stati membri dell'Unione Europea » <sup>34</sup> ed enunciato il seguente principio di diritto: « la tutela spettante all'interessato, strettamente connessa ai diritti alla riservatezza e all'identità personale [...], che si esprime nel cosiddetto "diritto all'oblio", consente, in conformità al diritto dell'Unione Europea, alle autorità italiane [...] di ordinare al gestore di un motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni, anche extraeuropee, del suddetto motore, previo bilanciamento tra il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e il diritto alla libertà d'informazione, da operarsi secondo gli standard di protezione dell'ordinamento italiano » <sup>35</sup>.

Dunque, la possibilità di effettuare il c.d. *global delisting* rimane rimessa alla valutazione dell'autorità di controllo nazionale e andrebbe effettuata alla luce dei principi vigenti nel diritto nazionale ed europeo: in particolare, tale attività ermeneutica dovrà essere guidata da un giusto contemperamento di interessi, diretto a bilanciare diritto della personalità e diritto all'informazione. Tuttavia, come è stato notato, particolare attenzione andrebbe dedicata all'individuazione di criteri idonei a guidare il bilanciamento richiesto all'interprete tra le posizioni in contrasto nonché la scelta della corretta misura cui ricorrere <sup>36</sup>. Sotto il primo profilo, la giurisprudenza fa ricorso agli elementi della notorietà del soggetto o del ruolo pubblico che ricopre e dell'interesse pubblico alla diffusione della notizia come limiti all'esplicazione del diritto all'oblio <sup>37</sup>;

<sup>32</sup> Cass. civ., 24 novembre 2022, n. 34658, *cit.*, punto 22.

<sup>33</sup> *Ivi*, punto 19.

<sup>34</sup> *Ibidem*. Una simile notazione era già stata riportata, peraltro, in Article 29 Data Prot. Working Party, *Guidelines on the Implementation of the Court of Justice of the European Union Judgment on "Google Spain and Inc v. Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) and Mario Costeja González"* C-131/12, 26 novembre 2014, all'art. 7, rubricato "Territorial effect of a de-listing decision", che recita: « In order to give full effect to the data subject's rights as defined in the Court's ruling, de-listing decisions must be implemented in such a way that they guarantee the effective and complete protection of data subjects' rights and that EU law cannot be circumvented. In that sense, limiting de-listing to EU domains on the grounds that users tend

to access search engines via their national domains cannot be considered a sufficient mean to satisfactorily guarantee the rights of data subjects according to the ruling. In practice, this means that in any case de-listing should also be effective on all relevant domains, including .com ».

<sup>35</sup> Cass. civ., 24 novembre 2022, n. 34658, *cit.*, punto 27.

<sup>36</sup> M. SCOTTO DI CARLO, *op. cit.*, pp. 263-264, in cui si propone un percorso ermeneutico a partire dagli orientamenti della giurisprudenza nazionale. Sul punto, vd. F. ACNINO, *Il diritto all'oblio e diritto all'informazione: quali condizioni per il dialogo?*, in *Danno e resp.*, 2018, 104-120, *passim*.

<sup>37</sup> M. ASTONE, *op. cit.*, 227. In quest'ottica, è doveroso il richiamo, seppur riferita all'attività storiografica, alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un. civ., 22 luglio 2019, n. 19681. Per un commento, vd. V.

sotto il secondo profilo, potrebbero richiamarsi a tal fine parametri trasversali quali l'adeguatezza (della misura in relazione alle esigenze di tutela manifestate), la proporzionalità (della misura scelta rispetto allo specifico pregiudizio causato dalla permanenza in rete dell'informazione), e la gradualità (nella opzione della risposta offerta dalla singola misura in luogo delle altre astrattamente ipotizzabili) <sup>38</sup>. Del resto, la giurisprudenza tende a considerare entrambi i profili congiuntamente, favorendo, ove possibile, il ricorso a rimedi meno invasivi; sembra infatti ormai riconoscersi che i criteri cui ricorrere per operare il bilanciamento tra libertà d'informazione e diritto all'oblio « debbano adattarsi alle caratteristiche del rimedio invocato dall'interessato » <sup>39</sup>.

Del resto, un intervento così incisivo non sarebbe consentito se non in presenza di ragioni concrete e dimostrate in via processuale che giustificino l'estensione degli effetti anche al di fuori del territorio dell'UE. In altri termini, il danneggiato dovrà non solo fornire la prova dell'esistenza della notizia, della sua inattualità e della lesione derivante dalla reperibilità della stessa in rete, ma altresì di essere specificamente pregiudicato dalla presenza della notizia a livello globale cosicché, conseguentemente, una rimozione territorialmente delimitata delle informazioni in questione si risolverebbe in una compromissione dei suoi diritti fondamentali costituzionalmente tutelati <sup>40</sup>. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto, disattendendo la soluzione seguita dal Tribunale di Milano, che l'interessato avesse fornito tutti gli elementi necessari e sufficienti per dimostrare il proprio interesse alla deindicizzazione globale dell'informazione e che questi integrassero dati non contestati e non ulteriormente suscettibili di rilevanti integrazioni ai fini della qualificazione dell'interesse stesso <sup>41</sup>.

Così, la Cassazione ha dato attuazione ai principi espressi dalla Corte di giustizia e garantito una portata extraterritoriale alla tutela del diritto alla protezione dei dati personali e, segnatamente, del diritto all'oblio, in linea con l'esigenza di un alto livello di tutela riconosciuto ai valori costituzionali ed europei.

### 3. DIRITTO ALL'OBLIO E SOVRANITÀ DIGITALE: QUALI POTERI E QUALE TERRITORIO.

Le implicazioni derivanti dalla conclusione accolta dai giudici di legittimità — relative al carattere di extraterritorialità dei dati e al governo del digitale in genere — alimentano la discussione circa il rapporto tra

CUFFARO, *Una decisione assennata sul diritto all'oblio*, *Corr. giur.*, 10, 2019, 1189-1197.

<sup>38</sup> Un'applicazione del principio di proporzionalità ricorre anche all'art. 9, par. 2, lett b) del *Digital Services Act* (Reg. UE 2022/2065) rispetto all'estensione territoriale dell'ordine di contrastare contenuti illegali disciplinato dallo stesso articolo, come già rilevato rispetto alla proposta di regolamento da J. CIANI SCIOGLIA, *Diritto all'oblio e cooperazione internazionale: problemi e prospettive*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, 1/2022 157-174, p. 160.

<sup>39</sup> A. PALMIERI, *op. cit.*, p. 147. Interpreta la tendenza verso rimedi "correttivi" piuttosto che "soppressivi" come segnale di avvicinamento tra l'applicazione del diritto all'oblio nell'UE e negli USA positivo per una « governance globale del diritto all'oblio », J. CIANI SCIOGLIA, *op. cit.*, p. 169.

<sup>40</sup> Più approfonditamente, sulla ripartizione dell'onere probatorio, vd. M. STELLA, *op. cit.*, p. 831.

<sup>41</sup> Cass. civ., 24 novembre 2022, n. 34658, *cit.*, punto 26.

poteri (privati) e regolazione. In particolare, esse portano a interrogarsi sulla effettiva configurabilità di un'estensione su scala globale del diritto all'oblio e sul ruolo delle piattaforme in un simile contesto. Del resto, « [q]uanto più il potere privato si dispiega in una dimensione transnazionale, tanto più le risposte giuridiche tendono a travalicare i confini dello Stato nazione e a proiettarsi sullo spazio globale » <sup>42</sup>.

Anzitutto, può notarsi come la decisione costituisca una dimostrazione pratica degli effetti che il modello di costituzionalismo digitale può esplicare nell'ambito della protezione dei dati, nella misura in cui l'intervento forzato richiesto per il tramite di un'estensione extraterritoriale del diritto all'oblio potrebbe condurre alla conseguenza di stimolare l'utilizzo di tale diritto anche in ordinamenti giuridici che non lo conoscono espressamente, attuando un modello di esportazione dei livelli di tutela della protezione dei dati personali e dei diritti fondamentali in linea con la descritta dimensione transnazionale delle questioni giuridiche sollevate dal contesto digitale <sup>43</sup>.

Tuttavia, il provvedimento espone, per sua stessa ammissione, alla possibilità che l'ordine di deindicizzazione venga disatteso per mezzo di una diversa valutazione giuridica da parte delle autorità degli ordinamenti di destinazione; ostacolo che, a meno dell'implementazione di una concettualizzazione comune del diritto all'oblio <sup>44</sup>, pare, al momento, di difficile superamento. Del resto, la stessa Cassazione riconosce che « ove nei Paesi di destinazione dell'ordine di rimozione vigesse uno *standard* di tutela dei diritti della personalità meno protettivo [...], ciò potrebbe comportare il mancato riconoscimento della decisione italiana o una sua difficoltà di esecuzione del provvedimento » <sup>45</sup>, in tal modo, peraltro, assicurando che l'esercizio della sovranità nazionale non venga compromesso da una simile estensione territoriale del provvedimento.

Dunque, se è vero che la giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale ha riconosciuto la configurabilità di un ordine di deindicizzazione globale, la realizzazione in concreto di un "oblio globale" incontra ancora alcuni impedimenti.

In primo luogo, proprio la compresenza di una pluralità di approcci nei diversi sistemi giuridici sia sul piano ermeneutico che regolatorio nel settore della libertà di espressione ha portato gli studiosi ad evidenziare come un'efficacia globalizzante del diritto all'oblio possa risultare di

<sup>42</sup> G. RESTA, *Poteri privati e regolazione*, in M. CARTABIA, M. RUOTOLO (a cura di) *Potere e Costituzione*, cit., 1008-1032, p. 1030.

<sup>43</sup> G. DE GREGORIO, *The Transnational Dimension of Data Protection*, in *The Italian Review of International and Comparative Law*, 1(2), 2022, 335-359, p. 351, dove già lo si sosteneva in merito al diritto all'oblio. Più in generale, sul costituzionalismo digitale, si rinvia a G. DE GREGORIO, *Digital Constitutionalism in Europe. Reframing Rights and Powers in the Algorithmic Society*, Cambridge, 2022.

<sup>44</sup> Per questa prospettazione, vd. J. CIANI SCIOLLA, *op. cit.*, in part. 161-163;

auspica un intervento legislativo per fissare criteri di bilanciamento tra le contrastanti situazioni giuridiche soggettive, G. BEVIVINO, *Il diritto all'oblio nell'epoca "digitale": ruolo della giurisprudenza ed esigenze di regolamentazione*, in *Giust. civ.* 9(1), 2022, 217-234, 233-234; similmente, sostengono la necessità dell'adozione di un Regolamento, A. PALMIERI, *op. cit.*, 146; H. KOCHARYAN, L. VARDANYAN, ●. HAMUEÁK, T. KERIKMÁE, *Critical Views on the Right to Be Forgotten After the Entry Into Force of the GDPR: Is it Able to Effectively Ensure Our Privacy?*, in *International and Comparative Law Review*, 21(2), 96-115, pp. 111-112.

<sup>45</sup> Cass. civ., 24 novembre 2022, n. 34658, cit., punto 23.

complessa realizzazione: difficilmente, cioè, impostazioni distanti come quelle, ad esempio, statunitense ed europea potrebbero convergere su ciò che possa integrare un corretto bilanciamento tra diritti fondamentali ai fini della rimozione o della inaccessibilità di contenuti *online* e, dunque, su una tutela del diritto all'oblio di stampo globale <sup>46</sup>. Peraltro, proprio in considerazione di tali divergenze, l'opportunità di delegare simili compiti interpretativi e regolatori alle piattaforme private meriterebbe un'attenta ponderazione <sup>47</sup>.

In secondo luogo, infatti, può notarsi come, su un piano temporale, gli interventi delle *Authorities* si manifestino, naturalmente, solo in un momento successivo rispetto agli interventi delle piattaforme digitali, con la conseguenza che, in concreto, sarebbero le decisioni dei soggetti privati a cristallizzare i livelli di tutela, potendo scegliere quale regolazione o quale soluzione interpretativa preferire nonché, in definitiva, fissando il tipo di informazione reperibile in rete <sup>48</sup>. In questo modo, si finirebbe per affidare alla discrezionalità delle piattaforme, in aggiunta alle valutazioni circa il bilanciamento di interessi in materia di diritto all'oblio che già operavano, anche la questione della estensione territoriale dell'intervento e di quando e in quali circostanze, cioè, possa delinearsi un "oblio globale".

In definitiva, gli aspetti trattati mettono in luce la difficoltà di attuare, al momento, una proiezione globale del diritto all'oblio dal punto di vista pratico e, pertanto, di rispondere positivamente al quesito circa la configurabilità di un "oblio globale" nell'attuale quadro regolatorio e applicativo.

In conclusione, le evidenziate criticità relative all'individuazione del soggetto deputato a garantire una simile estensione del diritto all'oblio permettono di soffermarsi su un ulteriore aspetto.

Esse mostrano in che termini il profilo della portata (extra)territoriale delle misure di protezione dei diritti intersechi il tema della sovranità digitale. È in questo modo, infatti, che si manifesta l'essenza della lotta per il controllo del digitale e che, parallelamente, mutano le relazioni tra poteri pubblici e privati: alla agilità degli intangibili operatori privati nel muoversi al di là dei confini tradizionali, gli Stati, ancorati ai confini territoriali, possono rispondere solo limitatamente.

In questo contesto, sottolineata l'incidenza dei poteri privati, si inserisce il ricorso alla regolazione come mezzo per (se non governare, quantomeno) indirizzare il cambiamento <sup>49</sup>. Senza dubbio, infatti, la natura atterritoriale dei dati e l'impatto della digitalizzazione, mettendo alla prova il legame tra territorio e sovranità, evidenziano la necessità di un'estensione su base transnazionale in termini di tutela dei diritti fondamentali che le recenti soluzioni regolatorie a livello europeo tentano

<sup>46</sup> J. DASKAL, *Borders and Bits*, in *Vanderbilt Law Review*, 71(1), 2019, 179-240, pp. 217-218.

<sup>47</sup> Si pensi, in un contesto liminare, alle discussioni relative all'introduzione del *Facebook Oversight Board*, per cui vd. A. IANNOTTI DELLA VALLE, *La giurisdizione privata nel mondo digitale al tempo della crisi della sovranità: il 'modello' dell'Oversight*

*Board di Facebook*, in *Federalismi*, 26, 2021, 143-167.

<sup>48</sup> *Ivi*, spec. pp. 235-239. Sul punto, cfr. anche O. POLLICINO, *Potere digitale*, cit., p. 440.

<sup>49</sup> L. FLORIDI, cit., p. 371; G. RESTA, *Poteri privati e regolazione*, cit., 1008-1032, in part. pp. 1030-1031.

di intercettare<sup>50</sup>; di questa esigenza si fanno parimenti carico interventi come quello giurisprudenziale in esame, che ruotano attorno al concetto di extraterritorialità anche rispetto alla sfera di protezione dei diritti. Ciononostante, attraverso un rovesciamento prospettico, secondo una certa impostazione, sarebbe possibile inferire che le differenze in termini di *policy* regolatorie siano in grado di produrre una « ri-territorializzazione delle relazioni digitali »<sup>51</sup>, financo contribuendo a modificare la concreta implementazione e operatività della tecnologia a seconda del contesto territoriale di riferimento (Stati Uniti, Cina, Unione europea).

Facendo applicazione di questo ragionamento nel caso, analizzato, del diritto all'oblio e del *global delisting*, è possibile ipotizzare, allora, che estensioni extraterritoriali differenti delle misure limitative (o l'adozione di misure limitative di differente portata territoriale, se presenti nell'ordinamento) possano concorrere a modificare il concreto utilizzo e l'effettiva efficacia dei prodotti dello sviluppo tecnologico (in questo caso i dati). Così, estremizzando il concetto, alcuni tratti distintivi dei dati potrebbero risultare mutevoli tra un ordinamento e l'altro a seconda dell'attuazione o non attuazione della tutela del diritto all'oblio nelle sue varie manifestazioni: ad esempio, in caso di cancellazione, i dati perderebbero il loro connotato di perennità perché non rimarrebbero vaganti su internet *sine die*, oppure, nel caso della deindicizzazione, sebbene non eliminati, dei dati si determinerebbe una sorta di mutamento strutturale dettato dalla difficoltà di rinvenirli in rete, poiché essi verrebbero a perdere quel connotato di accessibilità — ovunque, da parte di chiunque, contemporaneamente, senza che ciò ne determini una consumazione — che li caratterizza e li rende, per certi versi, non rivali e non escludibili<sup>52</sup>.

In questo modo, la territorialità troverebbe ancora modo di esprimersi, modellando quei beni digitali la cui tutela è, in questa fase di vacanza, assicurata in parte dal formante giurisprudenziale e inserendosi, così, nella descritta tensione tra soggetti (e poteri) privati e soggetti (e poteri) pubblici per la sovranità, ora nella sua accezione digitale.

Ciò, in ultima istanza, affievolirebbe — pur confermandola — la scissione tra i due concetti di sovranità e territorio una volta sovrapponibili<sup>53</sup>.

ANDREA VIGORITO

<sup>50</sup> G. RESTA, *Poteri privati e regolazione*, op. loc. ult. cit.

<sup>51</sup> G. RESTA, *Data and Territory*, cit., in cui l'Autore parla di « re-territorialization of digital relationships », p. 2.

<sup>52</sup> Ciò che li rende riconducibili, da parte di alcuni, alla categoria dei beni pubblici: su tutti, J. DREXEL, *Data Access and Control in the Era of Connected Devices. Study on Behalf of the European Consumer Organisation BEUC*, BEUC, Brussels, Belgium, 2018, p. 30. In generale, sui beni

pubblici e le caratteristiche di non rivalità e non escludibilità, si rinvia a R. COOTER, T. ULEN, *Law and Economics*, 6<sup>th</sup> edition, Berkeley, 2016, pp. 40-41. Sulle caratteristiche dei dati dal punto di vista giuridico, vedasi H. ZECH, *Data as tradeable commodity*, in A. DE FRANCESCO (ed.), cit., 51-80, p. 53; A. WIEBE, *Protection of industrial data — a new property right for the digital economy?*, in *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 12(1), 2017, 62-71, p. 67.

<sup>53</sup> C. S. MAIER, op. cit., passim.